



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 2 - 13 Febbraio 2012

In evidenza



Protezione civile, l'Ue punta al coordinamento: parere positivo (con annotazioni) in commissione dell'Assemblea legislativa E-R

La proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio europei all'esame della 'Territorio ambiente': "Erogazione diretta dei finanziamenti anche ai territori". Per l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale, Paola Gazzolo, intervenuta in commissione, la proposta va condivisa e sostenuta, questo provvedimento è un altro mattoncino che va nella direzione di rendere sinergica l'Unione europea.

> [Leggi l'articolo sulla protezione civile](#)



Abbandono scolastico: l'UE si allontana dagli obiettivi

L'Unione europea rischia di non centrare l'obiettivo del 2020 che prevede la riduzione dell'abbandono scolastico. E' quello che emerge da un rapporto che verrà discusso il 10 Febbraio dal Consiglio dell'UE dei ministri dell'Educazione, Giovani e Cultura. Ridurre l'abbandono scolastico a meno del 10% è infatti l'ambizioso obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020.

> [Leggi l'articolo sull'abbandono scolastico](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> [Parte l'"Iniziativa dei cittadini](#)

È stata lanciata a Bruxelles, l'"Iniziativa dei Cittadini europei", uno strumento fondamentale per rafforzare la democrazia dell'Unione. Il diritto di iniziativa dei cittadini europei, introdotto dal trattato di Lisbona, consentirà a 1 milione di persone provenienti da almeno un quarto dei Paesi UE di invitare la Commissione europea a presentare proposte di legge nei settori di competenza europea. Lo strumento sarà operativo da inizio aprile.



> [50 anni di PAC](#)

La Commissione europea in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni della Politica Agricola Comune promuove una campagna di comunicazione per celebrare l'evento e rilanciare l'informazione sulla PAC: "una pietra miliare della integrazione europea capace di garantire mezzo secolo di sicurezza alimentare ai cittadini europei e di vitalità alle campagne".



> [Nuova collana online "abCDEuropa. Guida al wiki dei CDE italiani"](#)

Sul sito della Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea è disponibile la nuova collana "Le guide della Rete italiana dei CDE" che presenta il primo numero "abCDEuropa. Guida al wiki dei CDE italiani (2011)", realizzata a cura del CDE dell'Università di Sassari con la collaborazione del Gruppo di lavoro wiki.



> [Promuovere i progetti di pubblica utilità: lo statuto della fondazione europea \(.pdf 21 kB\)](#)

Le fondazioni perseguono obiettivi di pubblica utilità in generale, svolgendo attività incentrate su ambiti importanti per i cittadini e l'economia d'Europa. La Commissione ha presentato oggi una proposta di "statuto della fondazione



europea", in modo da rendere più facile per le fondazioni sostenere le cause di pubblica utilità in tutta l'UE.

 [Adozione di nuove norme dell'UE per il "vino biologico" \(.pdf 60 kB\)](#)

Il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato nuove norme dell'UE per il "vino biologico", che saranno pubblicate nelle prossime settimane nella Gazzetta ufficiale. In base al nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine "vino biologico" sulle etichette. Inoltre l'etichetta deve riportare il logo biologico dell'UE e il numero di codice del competente organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino.



 [Successo della conferenza di preparazione delle Iniziative dei cittadini europei \(.pdf 75 kB\)](#)

Oltre 400 persone si sono riunite oggi in una conferenza che segna una tappa fondamentale dei preparativi finali per le Iniziative dei cittadini europei. Fra gli oratori figurano Maros Sefcovic, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell'iniziativa, Nicolai Wammen, ministro danese per gli Affari europei, i membri del Parlamento europeo strettamente associati a questo strumento e rappresentanti di alto livello di Facebook, Google, Twitter e Dailymotion.



 [Nuovi Talenti per l'Europa](#)

L'8 febbraio 2012 scade il termine per partecipare al concorso "Nuovi talenti per l'Europa", realizzato dalla Rai Nuovi Media, in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche Europee, e il Ministero Affari Esteri. L'obiettivo del concorso, che ha come parola chiave "Ugc-user generated content", è quello di promuovere i valori di cittadinanza europea, ma soprattutto veicolare questi valori ai giovani attraverso una comunicazione interattiva e multiplatforma.



→ **Legislazione europea**

 [Regolamento \(UE\) n. 101/2012 \(.pdf 2028 kB\)](#)

della Commissione, del 6 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. In GUUE L 39 del 11.02.12



 [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 111/2012 \(.pdf 716 kB\)](#)

della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. In GUUE L 37 del 10.02.12

 [Regolamento \(UE\) n. 70/2012 \(.pdf 823 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada. In GUUE L 32 del 03.02.12

 [Direttiva 2011/92/UE \(.pdf 868 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In GUUE L 26 del 28.01.12

 [Regolamento \(UE\) n. 43/2012 \(.pdf 1285 kB\)](#)

del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. In GUUE L 25 del 27.01.12

→ **L'Europa delle Regioni e degli Enti locali**

 [La plenaria dell'ARLEM chiede una politica di coesione euromediterranea innovativa](#)

 [RegioStars 2013: le candidature devono essere presentate entro il 20 aprile 2012](#)

 [Fondi UE a sostegno dell'occupazione giovanile e delle PMI](#)

 [Barroso alla plenaria del CdR per discutere dell'impatto regionale del nuovo trattato e del ruolo delle regioni e nel piano dell'Unione per la crescita e l'occupazione \(.pdf 98 kB\)](#)



→ **dal Parlamento europeo**



[La gestione dei rifiuti può attrarre investimenti e creare occupazione](#)

La gestione dei rifiuti, se fatta in maniera efficiente, può attrarre investimenti e creare lavoro, secondo quanto



[Migliorato il trattato, ma mancano misure per la crescita](#)

Il Patto di bilancio appena firmato non offre, per molti aspetti, una soluzione alla crisi, e deve essere meglio

afferma una risoluzione approvata giovedì. Il testo affronta le problematiche sollevate da petizioni inviate da cittadini sul mancato rispetto della legislazione comunitaria nella gestione dei rifiuti.

integrato con le disposizioni del "six-pack" e sostenuto da misure volte a risolvere i problemi a breve termine della zona euro, secondo quanto afferma una risoluzione approvata dal Parlamento giovedì. I deputati si sono detti comunque soddisfatti dell'inclusione nel testo definitivo del trattato di molte delle proposte avanzate dai loro rappresentanti nel corso dei negoziati.

→dalla Commissione europea



[COM\(2012\) 22 del 27.1.2012](#)

Commercio, crescita e sviluppo. Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi



[COM\(2012\) 37 del 7.02.2012](#)

Relazione della Commissione al Consiglio sul regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

→dal Comitato economico e sociale



[_Assemblea plenaria del 7 e 8 dicembre 2011 - Sintesi dei pareri adottati \(.MS-Word 179 kB\)](#)



[_Verso una politica energetica realmente europea: il CESE sprona a prendere il toro per le corna \(.pdf 108 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza nelle causa C-282/10: La direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro osta a una normativa nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Evitare lo spreco per una società più giusta](#)

il 18 Febbraio a Bologna



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Promuovere i progetti di pubblica utilità: lo statuto della fondazione europea

Bruxelles, 8 febbraio 2012 – Le fondazioni perseguono obiettivi di pubblica utilità in generale, svolgendo attività incentrate su ambiti importanti per i cittadini e l'economia d'Europa. Esse sono attive, ad esempio, nel settore dei servizi sociali e sanitari e promuovono la ricerca e la cultura. Per raggiungere questi obiettivi le fondazioni concedono sovvenzioni e realizzano progetti. Spesso però le differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali e i relativi ostacoli rendono le attività transfrontaliere costose e inefficienti. Quando decidono di operare all'estero, ad esempio, le fondazioni spesso devono investire una parte delle loro risorse in consulenza giuridica al fine di soddisfare i requisiti legali e amministrativi definiti dai vari ordinamenti giuridici nazionali. In questo modo l'ammontare dei fondi a disposizione delle fondazioni per realizzare le attività di pubblica utilità diminuisce, con il possibile effetto di scoraggiarle dal continuare il proprio lavoro.

La Commissione ha presentato oggi una proposta di "statuto della fondazione europea", in modo da rendere più facile per le fondazioni sostenere le cause di pubblica utilità in tutta l'UE.

Michel Barnier, commissario responsabile del mercato interno, ha dichiarato: "Dobbiamo sostenere e incoraggiare il mirabile lavoro delle fondazioni a favore dei cittadini europei. In particolare, occorre eliminare gli ostacoli che frenano le attività transfrontaliere in ambiti come la ricerca, la salute e la cultura. L'introduzione di uno statuto europeo ridurrà costi e incertezze, oltre a offrire alle fondazioni maggiore visibilità per promuovere le loro attività e per attirare più finanziamenti grazie a un marchio europeo."

La proposta è intesa a istituire un'unica forma giuridica europea, la "fondazione europea" (FE), che sarebbe sostanzialmente identica in tutti gli Stati membri. La fondazione europea coesisterebbe con le fondazioni nazionali e l'acquisizione di tale status sarebbe totalmente volontaria.

Ambito di applicazione: lo statuto riguarda principalmente le fondazioni di pubblica utilità, che costituiscono la maggioranza del settore e sono presenti in tutti gli Stati membri e da questi riconosciute.

Requisiti principali della FE: lo statuto definisce i requisiti principali della fondazione europea. Ad esempio, ogni FE deve dimostrare i propri scopi di pubblica utilità, la dimensione transfrontaliera e il possesso di un patrimonio minimo di costituzione pari a 25 000 euro.

Costituzione di una FE: la fondazione europea può essere costituita ex novo, tramite conversione di una fondazione nazionale oppure tramite la fusione di fondazioni nazionali. La FE acquisisce personalità giuridica al momento della sua registrazione in uno Stato membro.

Vantaggi del diventare una Fondazione europea

Minori costi e incertezze: le fondazioni europee avranno personalità giuridica e capacità giuridica in tutti gli Stati membri. Questo nuovo status consentirà loro di svolgere attività e di incanalare finanziamenti all'interno dell'UE più facilmente e con meno spese, grazie all'applicazione di norme analoghe in tutto il territorio dell'Unione.

Marchio europeo: lo statuto attribuirebbe alle FE un marchio e un'identità europei che le renderebbero riconoscibili e affidabili, incoraggiando così le attività e le donazioni transfrontaliere.

Regime fiscale: le fondazioni europee beneficerebbero del medesimo regime fiscale applicato alle fondazioni nazionali. I donatori che sosterranno le fondazioni europee avranno diritto alle stesse agevolazioni fiscali riconosciute in caso di donazioni a una fondazione istituita nel loro Stato membro. In entrambi i casi, gli Stati membri dovrebbero considerare le FE equivalenti alle fondazioni di pubblica utilità istituite nell'ambito della loro legislazione nazionale.

Contesto

Lo statuto della fondazione europea era stato annunciato nell'atto sul mercato unico ([IP/11/469](#)), che sottolineava il contributo delle fondazioni al finanziamento di iniziative innovative di pubblica utilità e sollecitava un intervento per eliminare gli ostacoli che le fondazioni incontrano nel loro funzionamento a livello transfrontaliero.

La presente proposta si basa sulle ricerche svolte dalla Commissione tramite uno studio di fattibilità¹, due consultazioni pubbliche ([IP/09/270](#); [IP/10/1390](#))² e contatti con il settore delle fondazioni.

Si veda anche [MEMO/12/79](#)

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

Contatti:

[Chantal Hughes](#) (+32 2 296 44 50)

[Carmel Dunne](#) (+32 2 299 88 94)

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

² http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF>.



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Adozione di nuove norme dell'UE per il “vino biologico”

Bruxelles, 8 febbraio 2012 – Il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato nuove norme dell'UE per il “vino biologico”, che saranno pubblicate nelle prossime settimane nella Gazzetta ufficiale. In base al nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette. Inoltre l'etichetta deve riportare il logo biologico dell'UE e il numero di codice del competente organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino. Le norme in vigore concernenti il “vino ottenuto da uve biologiche” non coprono le pratiche enologiche, ossia l'intero processo di vinificazione. Il settore vitivinicolo è l'unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell'UE sulla produzione biologica, prevista dal [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#).

Dopo il voto nel Comitato permanente, il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, ha dichiarato: “*Sono lieto che sia stato infine raggiunto un accordo su questo tema. Era infatti importante fissare norme armonizzate al fine di garantire un'offerta chiara ai consumatori, che sono sempre più interessati ai prodotti biologici. Constato con piacere che le norme adottate stabiliscono in modo trasparente la differenza tra vino convenzionale e vino biologico – come è il caso per altri prodotti biologici. In tal modo si dà ai consumatori la certezza che un “vino biologico” sia stato prodotto applicando norme di produzione più rigorose.*”

Grazie alle nuove norme è possibile garantire una maggiore trasparenza e permettere un migliore riconoscimento da parte dei consumatori. Dette norme contribuiranno non soltanto a facilitare il funzionamento del mercato interno ma anche a rafforzare la posizione che i vini biologici dell'UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici. Questo atto legislativo completa la normativa in materia di agricoltura biologica dell'UE, che riguarda ora tutti i prodotti agricoli.

Il nuovo regolamento stabilisce un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel [regolamento \(CE\) n. 606/2009](#) relativo all'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio non sono consentiti l'acido sorbico e la desolfurazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell'equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo). Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si applicano anche le norme generali in materia di vinificazione stabilite dal regolamento sull'OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche enologiche, il “vino biologico” deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#).

Contesto

Non esistono norme dell'UE o definizioni applicabili al "vino biologico". La certificazione biologica è prevista soltanto per le uve e attualmente la sola dicitura consentita è "vino ottenuto da uve biologiche".

Nel Piano d'azione europeo per l'agricoltura e l'alimentazione biologica del 2004, la Commissione si è impegnata a stabilire norme specifiche in materia di produzione biologica per l'intera produzione agricola, inclusa l'enologia. In questo contesto, nell'ambito del Sesto programma quadro è stato finanziato il progetto di ricerca ORWINE. Sulla base delle conclusioni da questo raggiunte, nella riunione del Comitato permanente per la produzione biologica del giugno 2009 sono state presentate per la prima volta proposte legislative intese a definire il vino biologico. Queste proposte, cui non è stato dato seguito, sono state ritirate nel giugno 2010. I lavori sono ripresi nel 2011 e sul progetto presentato il Comitato ha espresso un parere favorevole in occasione della riunione dell'8 febbraio 2012.

Principali elementi delle proposte

Le nuove norme in materia di vinificazione biologica introducono una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica enunciati nel [regolamento \(CE\) n. 834/2007](#) del Consiglio relativo alla produzione biologica. Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico.

Una di queste norme fissa il **tenore massimo di solfito** per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il **tenore di zucchero residuo** è superiore a 2 g/l.

Per ulteriori informazioni

[MEMO/12/81](#)

Contatti:

[Roger Waite](#) (+32 2 296 14 04)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Successo della conferenza di preparazione delle Iniziative dei cittadini europei

Bruxelles, 26 gennaio 2012 – Oltre 400 persone si sono riunite oggi in una conferenza che segna una tappa fondamentale dei preparativi finali per le Iniziative dei cittadini europei. Fra gli oratori figurano Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile dell'iniziativa, Nicolai Wammen, ministro danese per gli Affari europei, i membri del Parlamento europeo strettamente associati a questo strumento e rappresentanti di alto livello di Facebook, Google, Twitter e Dailymotion.

La conferenza in corso a Bruxelles è intitolata "*Warming up for the European Citizens' Initiative*". L'obiettivo non è solo quello di riunire i principali soggetti interessati all'utilizzo dell'iniziativa dei cittadini europei e al suo buon funzionamento, ma anche di lanciare ufficialmente il sito internet della Commissione destinato a registrare le richieste e presentare il software gratuito e open source che i cittadini possono utilizzare per raccogliere le firme on-line.

Inoltre, i partecipanti apprenderanno il funzionamento pratico della procedura, le modalità con cui gli Stati membri intendono attuare questo nuovo strumento e il potenziale ruolo centrale dei media sociali in relazione alle iniziative dei cittadini europei. Sarà inoltre discusso l'importante aspetto del procedimento da seguire una volta che un'iniziativa ha ricevuto il sostegno necessario di un milione di firmatari di almeno sette Stati membri.

Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "*Questo nuovo diritto inaugurerà un nuovo capitolo della vita democratica dell'UE. Non solo fornirà ai cittadini un accesso diretto per far sentire la propria voce a Bruxelles, ma incoraggerà anche veri dibattiti transfrontalieri sulle questioni inerenti l'Unione europea.*

Sono inoltre convinto che i media sociali svolgeranno un ruolo importante per incoraggiare il sostegno alle iniziative nell'intera Unione. Sono perciò lieto che oggi siano così autorevolmente rappresentati.

Il grande interesse suscitato questa conferenza è di buon auspicio per il successo di questo nuovo strumento. Auguro buona fortuna a coloro che si stanno preparando per proporre un'iniziativa a partire dall'inizio di aprile."

Partecipano all'evento anche alti funzionari delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, il presidente del Comitato economico e sociale europeo Staffan Nilsson e la presidente del Comitato delle regioni Mercedes Bresso.

Contesto

Il diritto di iniziativa dei cittadini europei è stato introdotto dal trattato di Lisbona. Consentirà a 1 milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a presentare proposte di atti giuridici nei settori in cui la Commissione ha il potere per farlo.

Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini europei, un comitato composto da almeno sette cittadini dell'Unione residenti in almeno sette diversi Stati membri, avranno un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie. Il numero di dichiarazioni di sostegno deve essere certificato dalle autorità competenti degli Stati membri. La Commissione disporrà quindi di tre mesi per esaminare l'iniziativa e decidere come agire.

Il regolamento che disciplina le Iniziative dei cittadini europei è stato adottato il 16 febbraio 2011. Tuttavia, su richiesta degli Stati membri che hanno avuto bisogno di tempo per predisporre i dispositivi di certificazione delle dichiarazioni di sostegno, i cittadini potranno organizzare iniziative solo a decorrere dal 1° aprile 2012.

Link al nuovo sito internet dell'iniziativa dei cittadini europei:

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it>

Link al regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF>

Contatti:

[Antonio Gravili](#) (+32 2 295 43 17)

[Marilyn Carruthers](#) (+32 2 299 94 51)

Si noti che il [regolamento](#) sul diritto d'iniziativa dei cittadini prevede che le iniziative potranno essere avviate soltanto a partire dal 1° aprile 2012.

Come potrà essere esercitato il diritto d'iniziativa dei cittadini europei?

- **Organizzatori**
 - Le iniziative devono essere organizzate da **comitati** composti da almeno 7 cittadini residenti in almeno 7 diversi Stati membri dell'UE. Fra questi 7 cittadini non possono essere conteggiati i membri del Parlamento europeo.
- **Numero minimo di firmatari**
 - Un'iniziativa deve essere sostenuta (sotto forma di "dichiarazioni di sostegno ") da almeno **1 milione di cittadini dell'UE di 7 o più Stati membri** (cioè almeno un quarto di tutti gli Stati membri, che attualmente sono [27](#) in tutto).
- **Numero minimo di firmatari per Stato membro**
 - Occorre raggiungere in 7 paesi un **numero minimo di dichiarazioni di sostegno** (pari ad almeno il numero degli europarlamentari eletti per tale paese, moltiplicato per 750). Il numero minimo per ogni Stato membro figura all'allegato I del [regolamento](#).
- **Età minima**
 - L'età minima per organizzare e sostenere un'iniziativa è quella richiesta per poter partecipare alle **elezioni del Parlamento europeo** (attualmente 18 anni in ogni paese, tranne l'Austria, dove ne bastano 16).
- **Registrazione delle iniziative proposte**
 - Gli organizzatori sono tenuti a chiedere alla Commissione che l'iniziativa proposta venga **registrata** in una delle [lingue ufficiali dell'UE](#) nell'apposito **registro online**. La Commissione deve rispondere entro un termine di **2 mesi**.
 - La Commissione può rifiutarsi di registrare l'iniziativa proposta se:
 - la **composizione del comitato dei cittadini** non è conforme alla normativa
 - è manifestamente **al di fuori delle competenze della Commissione**, che quindi non può proporre l'atto giuridico richiesto
 - è manifestamente **abusiva, futile o vessatoria**
 - è manifestamente **contraria ai valori dell'UE**.

- Dopo la registrazione dell'iniziativa, gli organizzatori possono chiedere di aggiungere nel registro traduzioni in **altre lingue ufficiali dell'UE**.
- **Raccolta delle dichiarazioni di sostegno**
 - Le dichiarazioni di sostegno possono essere raccolte **su carta o online** e devono essere conformi ai relativi modelli (di cui all'allegato III del [regolamento](#)), che **variano** a seconda del paese che le verificherà.
 - Per la raccolta delle dichiarazioni gli organizzatori dispongono di **1 anno** a partire dalla data di registrazione dell'iniziativa proposta.
- **Raccolta online**
 - Prima di iniziare a raccogliere le dichiarazioni, gli organizzatori devono chiedere all'autorità competente del paese UE in cui i dati saranno conservati di **certificare il loro sistema di raccolta online**. L'autorità è tenuta a rispondere entro **1 mese**.
 - La Commissione metterà a disposizione un **software** open source che possa essere usato dagli organizzatori per raccogliere le dichiarazioni di sostegno online. La Commissione ha anche adottato le **specifiche tecniche** necessarie per aiutare gli organizzatori a mettere a punto il loro sistema di raccolta.
- **Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno**
 - Dopo avere raccolto il numero di dichiarazioni richiesto, gli organizzatori sono tenuti a sottoporle alle **autorità competenti** di ciascun paese per verifica e certificazione.
 - Entro un termine di **3 mesi** le autorità nazionali devono rilasciare un **certificato che indichi il numero delle dichiarazioni di sostegno valide**. Per verificare le dichiarazioni, le autorità nazionali si avvalgono di appositi strumenti, tra cui controlli a campione.
- **Presentazione ed esame dell'iniziativa**
 - Dopo aver ottenuto la certificazione da parte delle autorità nazionali, gli organizzatori **presentano l'iniziativa** alla Commissione.
 - La Commissione ha a disposizione **3 mesi per esaminarla** e decidere cosa fare. In questo lasso di tempo **incontra gli organizzatori**, al livello appropriato, per consentire loro di spiegare le questioni sollevate nell'iniziativa.
 - Gli organizzatori hanno anche la possibilità di presentare la loro iniziativa in un'**audizione pubblica** organizzata dal **Parlamento europeo**.
 - Nella **risposta**, contenuta in una comunicazione, la Commissione spiega le sue **conclusioni** sull'iniziativa, le eventuali **iniziative che intende intraprendere** e le sue **motivazioni**.

- **Trasparenza sui sostenitori/finanziatori**
 - Gli organizzatori sono tenuti a fornire informazioni regolarmente aggiornate sulle **fonti di sostegno e finanziamento** della loro iniziativa.

- **Revisioni periodiche**
 - **Entro il 1° aprile 2015** e poi con **cadenza triennale** la Commissione deve presentare una **relazione** sull'attuazione del [regolamento](#).

REGOLAMENTO (UE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: *Calyptocephalella gayi* su richiesta del Cile; *Agrius amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* e *Prepona praeneste buckleyana* su richiesta della Bolivia; *Cedrela fissilis* e *Cedrela lilloi* (entrambe con annotazioni) su richiesta della Bolivia; *Cedrela odorata* (con annotazioni) su richiesta della Bolivia e del Brasile; *Lodoicea maldivica* su richiesta delle Seychelles; *Pinus koraiensis* su richiesta della Russia.
- (3) Il *Lamna nasus* è soggetto a misure di conservazione e gestione nell'Unione europea, in particolare quelle previste dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾. Per promuovere la cooperazione internazionale in materia di controllo del commercio di esemplari della specie *Lamna nasus*, la Commissione intende proporre che gli Stati membri includano la specie nell'appendice III della convenzione; il *Lamna nasus* dovrebbe quindi essere incluso nell'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 e l'inclusione si applica a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione nell'appendice III della convenzione.
- (4) Le modifiche apportate all'appendice III della convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97.
- (5) È stato stabilito che l'introduzione di esemplari vivi di tre specie di scoiattolo (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger*) nell'habitat naturale dell'Unione costituirebbe una minaccia ecologica per le specie faunistiche indigene minacciate di estinzione. Diversi studi e indagini mirate hanno dimostrato o previsto le minacce (presenti e/o potenziali) per lo scoiattolo rosso eurasiatico (*Sciurus vulgaris*) nonché per la flora e gli habitat. Le minacce allo scoiattolo rosso eurasiatico derivano da una combinazione di esclusione competitiva (per fonti di nutrimento o habitat) e resistenza alle malattie. Tra le minacce agli ecosistemi figurano la predazione di uova e pulcini e la competizione con gli uccelli boschivi per i siti di nidificazione e il cibo, nonché danni alle foreste e alle piantagioni di legname causati dall'asportazione della corteccia degli alberi. Attualmente gli esemplari di queste tre specie invasive sono commerciati liberamente nell'Unione europea, pertanto le specie dovrebbero essere incluse nell'allegato B dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento stesso.
- (6) Occorre sorvegliare il commercio di esemplari della specie *Haliotis midae*. Tale specie va pertanto inclusa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (7) Occorre fornire nell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 una definizione del termine "cultivar" in applicazione della risoluzione CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) sulla regolamentazione del commercio di piante.
- (8) Al fine di distinguere tra esemplari selvatici ed esemplari propagati artificialmente di *Tillandsia xerographica*, tale specie, già inclusa nell'allegato B, deve essere corredata di un'annotazione che specifichi che il commercio di esemplari propagati artificialmente è consentito solo nei casi in cui detti esemplari presentano determinate caratteristiche morfologiche ben riconoscibili (catafilli).
- (9) Occorre correggere un'imprecisione nei riferimenti della nomenclatura nell'allegato D dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 per quanto riguarda la famiglia Gerrhosauridae.
- (10) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - (a) secondo il nome delle specie; o
 - (b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - (a) "ssp." designa le sottospecie;
 - (b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - (c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel *Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate*, per "cultivar" si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi e polline; e
 - prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
 - fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
 - prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofa dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco Vigogna
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽¹⁾ [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁽²⁾ [l'intera popolazione], del Cile ⁽³⁾ [popolazione della Primera Región], del Perù ⁽⁴⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Algeria / Tunisia	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero Hangul o Cervo del Kashmir Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatemala <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III) Guatemala	
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervo muschiato Cervo muschiato o Moschi
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanus</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari Pecari gigante
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Ailuridi Panda minore o rosso
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa
				Speoto o Itticione
				Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
				Eupleridi
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Eupleride di Goudot
Felidae	<i>Fossa fossana</i> (II)	Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
				Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.
				Felidi
				Ghepardo
				Caracal o Lince africana o del deserto
				Gatto dorato asiatico
				Gatto dai piedi neri
				Gatto selvatico
				Gatto di Geoffroy
				Gatto delle Ande
				Ocelot
				Gatto tigre o Oncilla
				Margay
				Lince
				Lince pardina
<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)				Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)				
<i>Catopuma temminckii</i> (I)				
<i>Felis nigripes</i> (I)				
Felis silvestris (II)				
<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)				
<i>Leopardus jacobitus</i> (I)				
<i>Leopardus pardalis</i> (I)				
<i>Leopardus tigrinus</i> (I)				
<i>Leopardus wiedii</i> (I)				
Lynx lynx (II)				
<i>Lynx pardinus</i> (I)				
<i>Neofelis nebulosa</i> (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
Herpestidae				Manguste
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
Hyaenidae				Proteli, iene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
Mephitidae				Moffette
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mustelidae				Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra gigante del Brasile o Arirai
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			
	<i>Lontra felina</i> (I)			
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			
	<i>Lontra provocax</i> (I)			
	<i>Lutra lutra</i> (I)			
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Grigioni, martore, taira, donnole Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefalli, leoni marini Arctocefalli
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Procyonidae				Coati, bassaricione
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Orsi
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda gigante
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso bruno
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiri Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Topi marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae				Lupo marsupiale, tilacino
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, uallabi
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
Phalangeridae				Cuschi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae				Ratti canguro
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
Vombatidae				Vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lepri, conigli
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoot
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipi didattili Bradipo didattilo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagotrice dalla coda gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cebidae				Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Chirogalei
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	Indriidae spp. (I)			Indridi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lori Lori lenti
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestatata del Nord Africa
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i>		Scoiattoli giganti
		<i>Sciurus niger</i>	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				Dugonghi Dugongo
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Manati o Lamantini Manati o Lamantini
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				Anatre, oche, cigni, ecc.
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Anas querquedula			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	Aythya nyroca			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	Branta ruficollis (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	Oxyura leucocephala (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
Trochilidae				Uccelli mosca o colibrì
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Occhioni
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae				Chiurli, pantane
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garzette, aironi
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
Balaenicipitidae				Becco a scarpa
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae				Cicogne
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo
Phoenicopteridae				Fenicotteri
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Fenicottero rosa
Threskiornithidae				Ibis, spatole
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<i>Columba livia</i>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	<i>Streptopelia turtur</i>			Tortora selvatica

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o buccero bicorni del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o buccero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
Accipitridae				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Aquila pomarina (II)			Aquila anatraia minore
	Buteo buteo (II)			Poiana
	Buteo lagopus (II)			Poiana calzata
	Buteo rufinus (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i>			Nibbio di Wilson o di Cuba
	Circaetus gallicus (II)			Biancone
	Circus aeruginosus (II)			Falco di palude
	Circus cyaneus (II)			Albanella reale
	Circus macrourus (II)			Albanella pallida
	Circus pygargus (II)			Albanella minore
	Elanus caeruleus (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur (II)</i>			Aquila serpentaria del Madagascar
	Gypaetus barbatus (II)			Gipeto
	Gyps fulvus (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja (I)</i>			Arpia
	Hieraaetus fasciatus (II)			Aquila del Bonelli
	Hieraaetus pennatus (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis (II)</i>			Poiana dorsogrigio
	Milvus migrans (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	Milvus milvus (II)			Nibbio reale
	Neophron percnopterus (II)			Capovaccaio
	Pernis apivorus (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi (I)</i>			Aquila delle Filippine
Cathartidae				Avvoltoi del nuovo mondo
	<i>Gymnogyps californianus (I)</i>			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa (III Honduras)</i>	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus (I)</i>			Condor delle Ande
Falconidae				Falchi
	<i>Falco araeus (I)</i>			Gheppio delle Seychelles
	Falco biarmicus (II)			Lanario
	Falco cherrug (II)			Falco sacro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Falco columbarius (II)			Smeriglio
	Falco eleonorae (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger (I)</i>			Falco laggar
	Falco naumanni (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni (I)</i> (Solo la popolazione delle Seicelle)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrioides (I)</i>			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus (I)</i>			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus (I)</i>			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus (I)</i>			Girfalco
	Falco subbuteo (II)			Lodolaio
	Falco tinnunculus (II)			Gheppio
	Falco vespertinus (II)			Falco cuculo
Pandionidae				Falchi pescatori
	Pandion haliaetus (II)			Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco dal becco giallo
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco faccianuda
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Megapodiidae				Megapodi
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
Phasianidae				Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	Grus grus (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Grande otarda dell'India
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Ubara asiatica
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Otarda del Bengala
	Otis tarda (II)			Otarda comune
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Otarda minore indiana
	Tetrax tetrax (II)			Gallina prataiola
Rallidae				Folaghe, ralli
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atricornitidi
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzone
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga macchiata Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda di Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
Fringillidae				Cardellini, canarini
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Cardinalino rosso del Venezuela
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellino di Yarrell
Hirundinidae				Irundinidi
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Icteridae				Itteridi
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae				Melifagi
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifago dall'elmo
Muscicapidae				Pigliamosche, garruli, etc.
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Cannaiola dell'Isola Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso
Pittidae				Uccelli del paradiso
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitte
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta di Koch
Pycnonotidae				Pitta bengalese del Giappone
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul
Sturnidae				Bulbul corona di paglia
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Gracula religiosa
Zosteropidae				Maina di Rothschild
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali
PELECANIFORMES				Occhialino pettobianco
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				Barbuti
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
Picidae				Picchi
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	Tucani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tucanetto zafferano
				Aracari collonero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatri
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
Cacatuidae				Cacatua
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				Lori, lorichetti
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaci notturni
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
Strigidae				Gufi, civette
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula
Tytonidae				Barbagianni
	<i>Tyto alba</i> (II)			Barbagianni
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struzzi
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinami
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, coccodrilli
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, coccodrilli
Alligatoridae				Alligatori, caimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimano del Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Caimano nero o Melanosuco
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Cocodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
Gavialidae	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviali Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				Agamidi
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
Cordylidae				Cordilidi
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae				Gechi
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Helodermatidae				Elodermi
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Iguanidae				Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae				Lucertole
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza
Scincidae				Scinchi
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
Teiidae				Lucertole caimano, tegu
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Tegu cocodrillo
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lucertole caimano
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Varanidae				Varani
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Xenosauridae				
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
Boidae		Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	Eryx jaculus (II)			Erice jaculo
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
Colubridae				Colubridi
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
Elapidae				Cobra, serpenti corallo
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Serpente corallo
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Pitone dell'India
Viperidae				Vipere
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
Chelidae				
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare Tartarughe di mare
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe azzannatrici Tartaruga alligatore
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga di Hamilton Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso
				Platisterno capogrosso
Podocnemididae				Pelomeduse
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	Testudo graeca (II)			Testuggine greca
	Testudo hermanni (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	Testudo marginata (II)			Testuggine marginata
Trionychidae				Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMPHIBIA			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	Anfibi Rane e rospi
ANURA			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
Bufonidae			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Cina)	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	Dendrobatidi
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
		<i>Rana catesbeiana</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rane ornitorinco Rana ornitorinco
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				Salamandre giganti Salamandre giganti
	<i>Andrias</i> spp. (I)			
Salamandridae				Salamandre e tritoni Tritone imperatore
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco Squalo bianco
Lamnidae			<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri) (?)	Smeriglio
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
RAJIFORMES				
Pristidae		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci sega Pesci sega
	Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ACTINOPTERYGII				Pesci
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae				Storioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anguille
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes kujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Ciprinidi
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaimas, bonytongues
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
Labridae				Labridi
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
Sciaenidae				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Pesci ago, cavallucci marini
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Ceratodontidi
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Celacanti
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				Oloturie
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae				Tarantole
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				Scorpioni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpione dittatore
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpione del Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae				Lucanidi o Cervi volanti
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
Scarabaeidae				Scarabei
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Papilionidae				Ornitottere e Papilionidi
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Mitilidi
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
UNIONOIDA				
Unionidae				Mitili d'acqua dolce
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne Tridacne giganti
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Milleporidi Milleporidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidaceae Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauwolfia Aralie Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidaceae Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (*) #4		Bromeliaceae

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4		Cactus Cactus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Cactus pietra vivente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cactus riccio di mare
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus azteco
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Discocactus
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbimicarpus</i> spp. (I)			Cactus spiraliati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia «Mili»</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; <p>che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) 		<p>Euforbie</p> <p>Euforbie succulente</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminose Pernambuco
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Palissandro brasiliano Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afromosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		Liliacee Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i>)			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Mogani, cedri
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasile / Colombia / Guatemala / Perù) (Solo le popolazioni dei paesi che hanno elencato la specie nell'appendice III; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato D) #5	Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepente indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ORCHIDACEAE	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹⁾ #4</p>		<p>Orchidee</p> <p>Orchidee</p> <p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palme Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Papaveracee
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				Pinacee
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				Podocarpi
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE				Portulache, porcellane
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE				Primule, ciclamini
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		Ciclamini
RANUNCULACEAE				Ranuncoli
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE				Rosacee
		<i>Prunus africana</i> (II) #4		
RUBIACEAE				
	<i>Balmea stormiae</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		Tassi
		<i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹³⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4		Legno di agar, ramino
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Legno di agar Ramino
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiacee Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(7) L'inclusione del *Lamna nasus* nell'allegato C si applica a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione della specie nell'appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa nell'appendice III della convenzione.

(8) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili;

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

(9) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(10) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

(11) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(12) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(13) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole, ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor

	Allegato D	Nome comune
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude

	Allegato D	Nome comune
Estrildidae		Estrildidi
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagialla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
Fringillidae		Cardellini, canarini
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale
Icteridae		Itteridi
	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
Muscicapidae		Pigliamosche, tordi
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocìoa di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocìoa purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero

	Allegato D	Nome comune
Pittidae		Pitta
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Sittidae		Sittidi
	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae		Maine, storni
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
REPTILIA		Rettili
TESTUDINES		
Geoemydidae		Tartarughe acquatiche
	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Drago d'acqua cinese
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gechi
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	

	Allegato D	Nome comune
Scincidae		Scinchi
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae		
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Serpenti marini
	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Vipere
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Hylidae		
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae		Rane neotropicali
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		Ranidi
	<i>Limnonectes macrodon</i>	
	<i>Rana shqiperica</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandre asiatiche
	<i>Ranodon sibiricus</i>	

	Allegato D	Nome comune
Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Tritoni e salamandre
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Pachytriton labiatus</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylototriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae		Ornitottere e papilionidi
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE		Agavi
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	

	Allegato D	Nome comune
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aracee
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteracee Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4	Leguminose Legno di rosa Cocobolo Palissandro dell'Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato

	Allegato D	Nome comune
MELIACEAE	<p><i>Cedrela fissilis</i> (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (Ad eccezione della popolazione inclusa nell'allegato C) §4</p> <p><i>Cedrela montana</i> §4</p> <p><i>Cedrela oaxacensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4</p> <p><i>Cedrela salvadorensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela tonduzii</i> §4</p>	<p>Mogani, cedri</p> <p>Cedro spagnolo</p>
MENYANTHACEAE	<p><i>Menyanthes trifoliata</i> §3</p>	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<p><i>Cetraria islandica</i> §3</p>	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<p><i>Adenia glauca</i></p> <p><i>Adenia pechuelli</i></p>	
PEDALIACEAE	<p><i>Harpagophytum</i> spp. §3</p>	<p>Sesamo, artiglio del diavolo</p> <p>Artiglio del diavolo</p>
PORTULACACEAE	<p><i>Ceraria carrissoana</i></p> <p><i>Ceraria fruticulosa</i></p>	
SELAGINELLACEAE	<p><i>Selaginella lepidophylla</i></p>	<p>Selaginelle</p> <p>Rosa di Gerico»</p>

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 2 - 13 Febbraio 2012](#) >

La plenaria dell'ARLEM chiede una politica di coesione euromediterranea innovativa

30.01.2012 - Una nuova politica di coesione euromediterranea, da avviare subito attraverso un migliore accesso degli enti locali ai fondi della politica di vicinato, una cooperazione territoriale rafforzata in settori strategici come la sostenibilità e le infrastrutture energetiche, e l'estensione del Patto dei Sindaci al Sud del Mediterraneo. Questo il messaggio ambizioso lanciato a fine gennaio a Bari dai rappresentanti di regioni e città di oltre 30 Paesi, riuniti per la terza sessione plenaria dall'Assemblea regionale e locale del Mediterraneo (Arlem) ospitata dalla Regione Puglia e presieduta da Mercedes Bresso, presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, e Mohamed Boudra, presidente della Regione Taza-Al Hoceima-Taounate (Marocco).

"A un anno dall'inizio della primavera araba, l'ARLEM ha avuto il merito di indicare chiaramente in che modo l'UE può sostenere le comunità locali della sponda sud del Mediterraneo in questa delicata fase di transizione, e come si stiano creando nuove opportunità di cooperazione grazie alla regionalizzazione e alla devoluzione di poteri agli enti locali avviate in Stati cruciali come la Tunisia", ha dichiarato Mercedes Bresso dopo l'adozione della relazione annuale sulla dimensione territoriale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), redatta dai copresidenti dell'ARLEM. "Questi sforzi contribuiranno al lancio di una nuova politica coesione volta a promuovere la convergenza dei paesi del Sud del Mediterraneo verso un modello di sviluppo sostenibile basato su un'amministrazione trasparente ed efficiente, un contesto economico più aperto e dinamico e, soprattutto, su un miglioramento concreto della qualità della vita e delle opportunità offerte ai cittadini", ha concluso Bresso.

"Dalla plenaria di Bari è arrivato un forte incoraggiamento per la transizione democratica in Egitto", ha dichiarato Ali Abdelrahman, governatore di Giza (Egitto) e nuovo copresidente dell'ARLEM eletto dai partner del Sud del Mediterraneo, che entrerà in carica nell'agosto 2012 insieme con Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente della regione Murcia (Spagna).

"Vent'anni dopo la conferenza di Rio sul clima, il fallimento delle strategie adottate sinora e le nuove opportunità di cooperazione legate agli attuali movimenti democratici stanno spingendo le regioni e le città euro-mediterranee a unire le forze per aprire una nuova fase della lotta ai cambiamenti climatici, basata su un approccio più decentrato e coerente con le esigenze dei territori" ha sottolineato Nichi Vendola, Presidente della regione Puglia. Con l'adozione della sua relazione sulla desertificazione e i cambiamenti climatici e di quella sulle energie rinnovabili nel Mediterraneo (relatore Michel Lebrun, Vallonia, PPE/BE), i membri dell'ARLEM hanno ribadito chiaramente che un impegno concreto e condiviso nel campo della sostenibilità può accelerare il miglioramento di servizi come la gestione delle risorse idriche, il trattamento dei rifiuti, le forniture energetiche e i trasporti locali, decisivi per la qualità della vita di milioni di cittadini. Passi fondamentali per creare nuovi posti di lavoro, sostenere lo sviluppo economico e sociale e favorire la crescita democratica delle società in transizione.

Crescita sostenibile e nuovi posti di lavoro sono anche tra gli obiettivi della relazione sul ruolo delle piccole e medie imprese nel Mediterraneo, elaborata da Fathallah Oualalou (Rabat, Marocco), mentre il tema della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nel Mediterraneo è stato affrontato nella relazione di Asim Güzelbey (Gaziantep, Turchia).

Per intensificare ulteriormente il sostegno dell'Arlem ai paesi della Primavera araba e alla formazione delle nuove classi dirigenti, a Bari sono stati firmati due accordi - con la European Training Foundation e con l'Università Euromediterranea (EMUNI) - che porteranno nuove opportunità di condividere e sviluppare competenze gestionali utili a sostenere i processi di decentramento amministrativo e un migliore utilizzo dei fondi per la cooperazione.

Per essere aggiornati sugli ultimi sviluppi, si prega di consultare il sito web dell'ARLEM: www.cor.europa.eu/arlem

Nota per la stampa

L'ARLEM è stata creata in risposta alla richiesta di istituzionalizzare il ruolo degli enti regionali e locali all'interno del partenariato euro-mediterraneo. Essa conferisce dunque a tale partenariato una dimensione territoriale e mira ad associare più strettamente gli enti regionali e locali ai progetti concreti dell'UpM.

La Dichiarazione di Barcellona, adottata dalla Conferenza euro-mediterranea nel novembre 1995, era chiara al riguardo: "Le autorità comunali e regionali devono essere strettamente coinvolte nel funzionamento del partenariato euro-mediterraneo. Rappresentanti delle città e delle regioni saranno invitati a incontrarsi ogni anno per fare il bilancio delle comuni sfide e scambiarsi le loro esperienze".

Da gennaio 2010 l'ARLEM - un progetto comune del Comitato delle regioni, degli enti regionali e locali delle tre sponde del

Mediterraneo e di associazioni internazionali ed europee rappresentative di enti regionali e locali attivi sul terreno – agevola l'instaurarsi di contatti e lo scambio di buone pratiche tra città e regioni nonché la promozione della cooperazione intercomunale e interregionale.

L'ARLEM è composta da 84 membri provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e dai 16 paesi partner del Mediterraneo: si tratta di rappresentanti di regioni o enti locali titolari di un mandato a livello regionale o locale. L'ARLEM è presieduta da due copresidenti che rappresentano, su un piano di parità, l'uno i paesi partner mediterranei e l'altro l'UE.

L'attuale copresidente del gruppo dei partner mediterranei, Mohamed Boudra, Presidente della regione Taza-Al Hoceima-Taounate (Marocco), sta per concludere il proprio mandato, e un nuovo presidente è stato eletto a Bari. Il copresidente UE è la Presidente in carica del CdR, attualmente Mercedes Bresso.

Dal sito del Comitato delle Regioni

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/12/5

Bruxelles, 10 febbraio 2012

Barroso alla plenaria del CdR per discutere dell'impatto regionale del nuovo trattato e del ruolo delle regioni e dell'Unione per la crescita e l'occupazione

Alla prossima sessione plenaria del Comitato delle regioni, che si terrà presso la sede del Parlamento europeo il 15 e 16 febbraio, il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso discuterà con i membri del Comitato le implicazioni del nuovo trattato di disciplina di bilancio per le regioni e il ruolo degli enti regionali e locali nell'attuazione delle nuove misure per la crescita e l'occupazione.

Quale sostegno darà il CdR alle iniziative annunciate dal Consiglio e dalla Commissione per potenziare l'occupazione giovanile? Quale sarà l'impatto di tali misure sugli attuali programmi dei fondi strutturali? Come possono le regioni contribuire al dispiegamento delle cosiddette "squadre d'azione" negli Stati membri che presentano i più alti tassi di disoccupazione giovanile?

Il dibattito in plenaria e l'adozione di una risoluzione del CdR, specificamente dedicata all'argomento, offriranno l'opportunità di chiarire questi aspetti e di comprendere meglio le implicazioni delle nuove norme per gli investimenti nazionali e regionali.

La partecipazione del Presidente della Commissione europea fornirà, inoltre, l'occasione per la firma del rinnovato accordo di cooperazione tra il CdR e la Commissione europea, che rafforza il ruolo politico del CdR dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il dibattito con il Presidente Barroso, in programma il 16 febbraio, sarà preceduto, il giorno prima, da un dibattito sugli attuali temi finanziari in discussione all'interno dell'UE cui seguirà l'adozione di un parere del CdR sull'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie a cura di **Ralf Christoffers** (DE/PSE), ministro per gli Affari economici ed europei del Land Brandeburgo.

La riforma della politica comune della pesca, i partenariati regionali transfrontalieri, la governance multilivello e l'edizione 2013 dell'iniziativa Regione imprenditoriale europea sono gli altri temi salienti all'ordine del giorno della plenaria.

Sempre il 15 febbraio, la commissaria europea per gli Affari marittimi e la pesca **Maria Damanaki** illustrerà le proposte della Commissione per una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP). Il parere del CdR in merito, che sarà presentato da **Mieczyslaw Struk** (PL/PPE), solleva una serie di tematiche, che vanno dalla gestione a lungo termine degli stock ittici al controllo dei rigetti in mare passando per il ruolo degli enti regionali e locali nelle misure di conservazione e nell'attuazione della politica.

Lo stesso giorno, sulla base di un parere elaborato da **Michel Delebarre** (FR/PSE), si discuterà di come chiarire, semplificare e migliorare la creazione e l'attuazione dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). La plenaria ospiterà, inoltre, la cerimonia di conferimento del marchio Regione imprenditoriale europea 2013, nel corso della quale la Presidente del CdR **Mercedes Bresso** premierà i rappresentanti delle tre regioni vincitrici: Nord-Pas-de-Calais (Francia), Danimarca meridionale e Stiria (Austria).

Il secondo giorno il ministro danese per gli Affari europei **Nicolai Wammen** presenterà le priorità della presidenza danese per quanto riguarda regioni e città. I membri del CdR discuteranno, inoltre, di un parere elaborato da **Luc Van den Brande** (BE/PPE) che affronta il tema di come integrare meglio la *governance* multilivello nelle politiche europee, in particolare la strategia Europea 2020, e adotteranno raccomandazioni per rafforzarne l'attuazione.

A seguito della firma del Trattato di adesione della Croazia e dell'esito positivo del referendum nel paese, la sessione plenaria del CdR vedrà la partecipazione ufficiale, in qualità di osservatori, dei nove neodesignati rappresentanti delle regioni e città croate.

La sessione plenaria sarà preceduta, il 14 febbraio, da un forum di una giornata dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale, tema dell'Anno europeo 2012. Al centro del forum, le strategie regionali e locali in materia. Circa 200 tra responsabili politici e operatori delle istituzioni europee, degli enti regionali e della società civile discuteranno la loro visione e le loro esperienze in questo settore chiave della strategia Europa 2020 (www.cor.europa.eu/EY2012).

Maggiori informazioni

- [Ordine del giorno della plenaria](#)
- [Programma della plenaria per la stampa](#)

I lavori saranno trasmessi in diretta su www.cor.europa.eu mercoledì 15 febbraio dalle ore 15.00 e giovedì 16 dicembre dalle ore 9.00.

Sito web del CdR: www.cor.europa.eu

Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell'UE. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Cell. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel. +32 22822499

Cell. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Per leggere i comunicati stampa precedenti, cliccare [qui](#).



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/12/2
18 gennaio 2012

Verso una politica energetica realmente europea: il CESE sprona a prendere il toro per le corna

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), l'organo consultivo dell'UE che rappresenta la società civile, ha difeso oggi l'idea di istituire una comunità europea dell'energia nel tentativo di recuperare lo slancio perduto per il completamento del mercato interno dell'energia nell'UE e forgiare un approccio comune e strategico alle questioni energetiche.

L'idea fu suggerita originariamente da Jacques Delors, ex Presidente della Commissione europea; il Comitato, assolutamente favorevole alla proposta, se ne è occupato ampiamente nel suo parere di iniziativa *Coinvolgere la società civile nella creazione di una futura comunità europea dell'energia*, adottato durante la sessione plenaria odierna.

Preoccupato dallo scarso progresso registrato nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica e del gas, il CESE ha rilevato con amarezza che solo il 10 % dell'energia elettrica transita da un paese all'altro, che ai consumatori non è consentito optare per un operatore stabilito all'estero le cui condizioni siano magari più allettanti, che la povertà energetica è in aumento, la pianificazione delle reti è in gran parte gestita a livello nazionale, e che l'UE non ha negoziato in maniera unitaria con i paesi fornitori, ponendo se stessa e gli Stati membri in condizione di svantaggio.

Nell'ambito della creazione di un mercato europeo integrato dell'energia, il CESE ha sottolineato l'importanza di un approccio congiunto nei confronti della produzione, della trasmissione e del consumo dell'energia, aggiungendo che gli Stati membri devono agire "responsabilmente" in questo settore. Ha espresso una certa frustrazione rispetto alle decisioni unilaterali prese da alcuni paesi in materia di scelte energetiche, affermando che "nello spirito di solidarietà ed efficienza" tali decisioni, invece, avrebbero dovuto esser adottate "di concerto su scala europea". Ha inoltre messo in guardia dall'abbandonare troppo presto fonti energetiche a basse emissioni, poiché questo potrebbe mettere a repentaglio gli obiettivi della politica energetica dell'UE.

Come primo passo verso la comunità europea dell'energia, il CESE ha appoggiato l'idea di creare dei gruppi regionali, al cui interno i paesi e gli operatori possano coordinare le decisioni chiave in materia di mix energetico e sviluppo della rete. "Questo consentirebbe non solo di realizzare notevoli economie di scala e favorire lo sviluppo industriale legato alle nuove fonti energetiche" ha spiegato il relatore del parere, **Pierre-Jean Coulon (Francia, gruppo Lavoratori)**, "ma porterebbe anche a un'integrazione graduale dei mercati sinora divisi e a un allineamento dei prezzi."



European Economic and Social Committee

PRESS

In un periodo di restrizione dei bilanci e in cui lo sviluppo di nuove fonti energetiche è sempre più costoso, il CESE ritiene che sia fondamentale mettere in comune le risorse nazionali e incanalarle verso progetti in linea con gli obiettivi UE, dichiarandosi inoltre favorevole all'utilizzo di *obbligazioni* per il finanziamento di tali progetti.

Il CESE si è schierato a favore dell'idea di Delors di creare un "gruppo europeo per l'acquisto del gas" al fine di rafforzare il potere contrattuale degli Stati membri e delle società, e ha avanzato la proposta di istituire una struttura comune per l'approvvigionamento di gas e altri combustibili che garantisca coerenza nei negoziati e contribuisca ad abbassare i prezzi; è inoltre convinto che la Commissione europea si trovi nella posizione migliore per negoziare gli accordi sull'energia con i paesi terzi a nome degli Stati membri, nel caso in cui tali accordi abbiano un impatto su diversi paesi dell'UE. Ad avviso del Comitato, la Commissione dovrebbe inoltre assicurarsi, prima della loro entrata in vigore, che tali accordi energetici conclusi con paesi terzi siano in linea con le regole del mercato interno dell'UE e con gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento.

Dato l'impatto globale delle decisioni in materia di energia, il CESE ritiene che l'opinione pubblica non debba essere esclusa dal dibattito. A tal fine, ha proposto di creare un forum europeo della società civile incaricato di seguire le questioni energetiche; tale forum dovrebbe operare in stretta collaborazione con le istituzioni europee e creare dei meccanismi di dialogo con i rappresentanti della società civile negli Stati membri. "La politica energetica è un settore in cui l'accettazione da parte dell'opinione pubblica è fondamentale; essa può essere conseguita soltanto con un'informazione equa e trasparente", ha dichiarato **Coulon**.

Il 31 gennaio, il CESE e il laboratorio di idee *Notre Europe* organizzeranno una conferenza dal titolo [The European Union moving towards a European energy community](#) ("L'Unione europea verso una comunità europea dell'energia"); la conferenza, a cui parteciperanno il Presidente del CESE **Staffan Nilsson**, il Presidente del Parlamento europeo **Martin Schulz**, l'ex Presidente della Commissione europea **Jacques Delors**, il commissario responsabile per l'Energia **Günther Oettinger** e molti altri, esaminerà le diverse possibilità con cui affrontare le principali sfide energetiche del futuro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Karin Füssl
capo unità Stampa del CESE
Tel. +32 25468722
Karin.Fussl@eesc.europa.eu

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 2 - 13 Febbraio 2012](#) >

Sentenza nella causa C-282/10: La direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro osta a una normativa nazionale che subordina il diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni

Sentenza nella causa C-282/10

Maribel Dominguez / Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de région Centre

Tale diritto non può essere leso allorché il lavoratore si trova in congedo di malattia debitamente giustificato in seguito ad una malattia o ad un infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove.

La direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro introduce un obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane in conformità delle legislazioni nazionali (articolo 7).

Nel novembre 2005 la sig.ra Dominguez è rimasta vittima di un incidente in itinere, sopravvenuto lungo il tragitto tra la sua abitazione e il luogo di lavoro. In seguito a tale incidente le è stato prescritto di astenersi dal lavoro dal 3 novembre 2005 al 7 gennaio 2007. Essa si è rivolta alla giustizia francese per ottenere 22,5 giorni di ferie relativi a tale periodo, che il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique («CICOA») le aveva rifiutato e, in subordine, il pagamento di un'indennità compensativa dell'importo di circa EUR 1970. La sig.ra Dominguez sostiene infatti che l'incidente in itinere è un infortunio sul lavoro, rientrante nel medesimo regime di quest'ultimo. A suo giudizio, il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro consecutivo all'incidente in itinere dovrebbe essere equiparato ad un tempo di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle sue ferie retribuite. Poiché le domande della sig.ra Dominguez sono state respinte, essa ha proposto ricorso in cassazione.

La Cour de cassation (Francia) chiede chiarimenti alla Corte di giustizia circa la compatibilità con la direttiva della normativa francese che subordina, da un lato, il sorgere del diritto alle ferie annuali retribuite alla condizione che il lavoratore abbia lavorato almeno dieci giorni (o un mese prima del febbraio 2008) presso lo stesso datore di lavoro nel corso del periodo di riferimento (in linea di principio un anno). Dall'altro lato, la normativa francese considera periodi di lavoro effettivo i periodi durante i quali l'esecuzione del contratto di lavoro è stata sospesa, in particolare, a causa di un infortunio sul lavoro, senza che venga menzionato l'incidente in itinere..



[Testo della sentenza \(.pdf 115 kB\)](#)



[Leggi il comunicato stampa \(.pdf 83 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
 Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 2 - 13 Febbraio 2012](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

Sentenza nella causa C-379/10

Commissione / Italia

È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati ¹ è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 [Testo della sentenza \(.pdf 106 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 81 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 2 - 13 Febbraio 2012](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ **Compendio di Politiche dell'Unione europea**

Compendio di Politiche dell'Unione europea. - 4. edizione. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2011. - 272 p. ; 23 cm.

Abstract:

Guida breve al diritto materiale dell'Unione europea.

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E I X 1. 6 11COM

→ **Demography report 2010 : older, more numerous and diverse Europeans : Commission staff working document**

Demography report 2010 : older, more numerous and diverse Europeans : Commission staff working document / European Commission, Directorate-General for Employment, social affairs and inclusion, Unit D.4. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - X, 168 p. ; 30 cm.

Disponibilità:

Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E A1 SO 09DEM

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it